



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 777 DEL 04-04-2022

N. SETTORE 177 DEL 04-04-2022

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico nella Via G. Medici per posizionamento tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e tenda da sole retraibile. Ditta: MILONE GAETANA "AUMMA AUMMA"
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico nella Via G. Medici per posizionamento tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e tenda da sole retraibile. Ditta: MILONE GAETANA "AUMMA AUMMA"
----------	--

### Il Responsabile del Procedimento

#### PREMESSO CHE

-Con istanza acquisita al protocollo di questo Ente in data 09/07/2021 al n. 60216 integrata con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 88470 del 14/10/2021 la Sig. ra MILONE GAETANA nata a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, Via *omissis*, cod. fiscale *omissis* n.q. di legale rappresentante della ditta "MILONE GAETANA" con sede in Milazzo, Via Due Torri, n. 74, partita IVA *omissis*, iscritta al REA della CCIAA di Messina al n. *omissis*, esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in Milazzo, Via G. Medici, n. 43, denominata "AUMMA AUMMA" ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione permanente di mq. 41,20 di suolo pubblico (marciapiede) a servizio dell'attività di ristorazione denominata Aumma Aumma, sita in Via G. Medici civico 43 (area pedonale), per il posizionamento di n. 10 tavoli, 28 sedie, n. 4 ombrelloni, n. 6 fioriere, in adiacenza all'ingresso dell'esercizio commerciale di cui in oggetto e una tenda da sole retrattile da installare sul prospetto dell'immobile, per la durata di anni 10;

-per la succitata pratica sono stati acquisiti i seguenti pareri:

-il parere reso dal 7° Servizio – Attività Produttive e Suap con nota prot. n.62936 del 19/07/2021 con la quale ha comunicato che :“ *la ditta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via G. Medici n.3 giusta Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 01/07/2021 prot. n. 57682*”;

-Il parere favorevole reso dal Servizio Tributi e Tasse con nota prot. n. 78736 del 14/09/2021;

-Il parere dell'ASP Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo reso con nota prot. n. 1449 del 29/07/2021, con la quale ha comunicato: “ *parere favorevole ai fini igienico sanitari per l'occupazione suolo pubblico salvo i diritti di terzi e l'acquisizione di pareri di altri Uffici e/o Enti, a condizione che il suolo pubblico e la copertura dell'area interessata siano facilmente lavabili e disinfettabili ad ogni fine di ciclo di lavoro, in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. Dovranno essere rispettate le indicazioni previste per la ristorazione pubblica legate all'emergenza Covid-19 e il numero complessivo dei posti dell'intera attività non potrà superare i 30 posti a tavola in osservanza all'art. 14 del Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande. E' fatto obbligo all'OSA di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti alla variazione della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenz*”;

a  
”;

-Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 96127 del 09/11/2021 con la quale ha comunicato che :“ *Con riferimento alla nota prot. n. 89194 del 15/10/2021 con la quale viene richiesta l'occupazione permanente di suolo pubblico (marciapiede) pari a mq. 41,20 per l'attività di ristorazione denominata Aumma Aumma, sita in Via G. Medici civico 43 (area pedonale), per il posizionamento di n. 10 tavoli, 28 sedie, n. 4 ombrelloni, n. 6*”

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 777 del 04-04-2022

fioriere, in adiacenza all'ingresso dell'esercizio commerciale di cui in oggetto e una tenda da sole retrattile da installare sul prospetto dell'immobile, si esprime ai fini viabili parere favorevole all'occupazione permanente di suolo pubblico. Inoltre tale occupazione ricade in corrispondenza dell'ingresso di una civile abitazione posta al civico 41, per la quale è stato rilasciato nulla-osta da parte dei proprietari.

**In ogni caso, è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:**

- a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto dall'art. 20 e dell'art. 3 cc 1e 2 del vigente C.d.S. e relativo Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ovvero **che sia lasciata sempre libera la zona dimarciapiede (area pedonale) per la circolazione pedonale;**
- b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
- c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- e) Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
- f) Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni, se necessarie”;

-Il parere favorevole reso dal Servizio Politica del Territorio con nota prot. n. 99225 del 18/11/2021 alle seguenti condizioni:

“1) Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di n. 4 ombrelloni a braccio con tenda parasole in colore avorio, una tenda da sole retraibile, n. 10 tavolini, n. 6 fioriere e n. 28 sedie in vimini con cuscini in stoffa di colore avorio, nella Via G. Medici, civico 43;

2) Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;

3) Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.

4) Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.

5) Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.

6) Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;

7) Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.

8) Che i tavoli, le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).

9) Che gli ombrelloni e la tenda a servizio dell'attività dovranno essere in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù)”;

-Che con determinazione dirigenziale n.g. 336 del 16/02/2022 n.s. 85 del 16/02/2022 la ditta “MILONE GAETANA ” meglio sopra indicata, è stata autorizzata all'occupazione permanente di suolo pubblico (marciapiede) pari a mq. 41,20 (ml. 7,15x6,50) a servizio dell'attività di ristorazione denominata Aumma Aumma, sita in Via G. Medici civico 43 (area pedonale), per il posizionamento di n. 10 tavoli, 28 sedie, n. 4 ombrelloni, n. 6 fioriere, in adiacenza all'ingresso dell'esercizio commerciale di cui in oggetto e una tenda da sole retrattile da installare sul prospetto dell'immobile, per la durata di anni 10 decorrenti dalla data del rilascio del succitato provvedimento;

#### **RILEVATO CHE**

al fine di un approfondimento istruttorio la pratica è stata trattata nella Conferenza di Servizi del 15/03/2022, nel corso della quale il rappresentante dell'ASP, a chiarimento del parere già reso con nota prot. n. 1449 del 29/07/2021, ha precisato che, considerata la capacità ricettiva di detta attività, il numero complessivo dei posti a tavola non potrà superare i 30 posti, in osservanza all'art. 14 del Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e pertanto, tenuto conto del numero dei posti rappresentati nell'allegata planimetria del locale, si possono concedere ulteriori posti all'esterno fino ad un massimo di 10 posti;

#### **CONSIDERATO CHE**

-I restanti componenti della Conferenza di Servizi hanno confermato i pareri favorevoli citati in premessa;

---

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

-Con nota prot.n. 29950 del 29/03/2022 tecnico del Servizio Politica del Territorio del 4°Settore ha reso il seguente parere : “In esito a quanto emerso nella conferenza dei servizi del 15/03/2022 , si conferma il parere favorevole reso in data 18/11/2021 al prot 99225, e si rappresenta che con la seguente nota si modifica la superficie da concedere per l'occupazione di suolo pubblico permanente nella via G. Medici, per il posizionamento di tavoli, sedie, fioriere e ombrelloni, per una superficie complessiva di mq. 19,55 pari a ml (3,43 x5,00)+(1,60 x 1,50), in adiacenza all'ingresso dell'attività, come da planimetria allegata. Per gli aspetti tecnici attinenti le modalità di occupazione, si conferma il precedente parere reso”;

#### VISTI

-gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Enzo Spoto con le modifiche apportate d'ufficio da tecnico comunale;

#### VISTI

-il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio;

-le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09 1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

-il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

-La Legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016;

### PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta “MILONE GAETANA ” con sede in Milazzo, Via Due Torri, n. 74, partita IVA *omissis*, iscritta al REA della CCIAA di Messina al n.*omissis* , legalmente rappresentata dalla Sig. ra MILONE GAETANA nata a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* Via *omissis*, cod. fiscale *omissis* esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in Milazzo, Via G. Medici, n. 43 , denominata “AUMMA AUMMA”, l'autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico (area pedonale) pari a **mq. 19,55 =ml (3,43 x5,00)+(1,60 x 1,50)**, a servizio dell'attività di ristorazione denominata Aumma Aumma, sita in Via G. Medici civico 43, per il posizionamento di una tenda da sole retrattile da installare sul prospetto dell'immobile nonché per la collocazione di ombrelloni, fioriere, tavoli e sedie **per un massimo di 10 posti** , in adiacenza all'ingresso dell'esercizio commerciale di cui in oggetto, così come rappresentato nella planimetria, che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione ha validità di anni 10 decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

I pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) da effettuare annualmente alla scadenza prevista dal vigente Regolamento TOSAP, vanno regolarizzati presso l' Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1. **Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per **mq.19,55 =ml (3,43 x5,00)+(1,60 x 1,50)**, per il posizionamento di ombrelloni, fioriere, tavoli e sedie **per un massimo di 10 posti** e una tenda da sole retrattile da installare sul prospetto dell'immobile;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;

4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
9. **Che i tavoli , le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara ( bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).**
10. **Che gli ombrelloni e la tenda a servizio dell'attività dovranno essere in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù);**
11. Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto dall'art. 20 e dell'art. 3 cc 1e 2 del vigente C.d.S. e relativo Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ovvero **che sia lasciata sempre libera la zona di marciapiede (area pedonale) per la circolazione pedonale;**
12. Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
13. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
14. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
15. Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
16. **Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni, se necessarie;**
17. Che il suolo pubblico e la copertura dell'area interessata siano facilmente lavabili e disinfettabili ad ogni fine di ciclo di lavoro, in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. Dovranno essere rispettate le indicazioni previste per la ristorazione pubblica legate all'emergenza Covid-19 e il numero complessivo dei posti dell'intera attività non potrà superare i 30 posti a tavola (massimo 10 posti all'esterno) in osservanza all'art. 14 del Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande. E' fatto obbligo all'OSA di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti alla variazione della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza  
;
18. **Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;**
19. La presente concessione, è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
20. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 5° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità ricettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
21. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

**A seguito del rilascio della presente autorizzazione la determinazione dirigenziale n. g. 336 del 16/02/2022 n. s. 85 del 16/02/2022 deve intendersi annullata a tutti gli effetti di legge.**

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

## **D I S P O N E**

che la presente determinazione venga rimessa:

- a)* Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b)* Al 3° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, con l' onere di procedere alla quantificazione dell'importo Tosap dovuto per l'anno 2022 e alla relativa notifica al concessionario;
- c)* Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d)* Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 5° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 777 del 04-04-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04-04-2022.

N. Reg. Albo: 1320

Milazzo, li 04-04-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)